

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-3130 del 20/06/2022
Oggetto	L.R. 7/2004 S.M.I. - CAPO II - RINNOVO DELLA CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE IN COMUNE DI RIVERGARO (PC) - CORSO D'ACQUA: FIUME TREBBIA - USO: POSIZIONAMENTO GAZEBO PER VENDITA COMMERCIALE STAGIONALE - CONCESSIONARIA: GATTI PAOLA - SINADOC: 21389/2021 - CODICE PROCEDIMENTO: PC16T0003
Proposta	n. PDET-AMB-2022-3301 del 20/06/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno venti GIUGNO 2022 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

OGGETTO: L.R. 7/2004 S.M.I. - CAPO II - RINNOVO DELLA CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE IN COMUNE DI RIVERGARO (PC) - CORSO D'ACQUA: FIUME TREBBIA - USO: POSIZIONAMENTO GAZEBO PER VENDITA COMMERCIALE STAGIONALE - CONCESSIONARIA: GATTI PAOLA - SINADOC: 21389/2021 - CODICE PROCEDIMENTO: PC16T0003

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 25/07/1904, n. 523 “Testo Unico sulle opere idrauliche”;
- la L. del 05/01/1994 n. 37 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali, dei fiumi, dei laghi e delle acque pubbliche”;
- la L. 07/08/1990, n. 241 ss.mm. e ii “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi”;
- la L.R. 14/04/2004, n. 7, Capo II, ss.mm. e ii. “in materia di occupazione ed uso del territorio”;
- il D.Lgs. 14/3/2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- le seguenti disposizioni inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico: L.R. 22/12/2009 n. 24, in particolare l’art. 51 così come modificato dalla L.R. 11/2018, la L.R. 30/4/2015, n. 2, in particolare l’art. 8, la L.R. n. 9 del 16/07/2015 art. 39, le deliberazioni della Giunta Regionale n. 895 del 2007 - n. 913 del 2009 - n. 469 del 2011- n. 1622 del 2015 – n. 1694 del 2017 – n. 1740 del 2018 e n. 1717 del 2021;
- il D.Lgs. 31/03/1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni e agli Enti Locali in attuazione del capo I della legge n. 59 del 1997”;
- la L.R. 21/04/1999, n. 3 e ss.mm. e ii. “Riforma del sistema regionale e locale”;
- la L.R. 30/07/2015, n. 13, “Riforma del sistema regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” con cui la Regione Emilia Romagna ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (ARPAE);

- la D.G.R. n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse e Demanio idrico;

DATO ATTO CHE:

- con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1181 del 23/07/2015 è stato approvato l'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n.13/2015 attribuendo alle Aree Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competenti l'adozione dei provvedimenti concessori in materia di demanio idrico;
- sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 78/2020, 103/2020 e 39/2021 alla sottoscritta Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

RICHIAMATO:

- l'atto n. 1823 del 13/06/2016 con il quale questo Servizio ha rilasciato alla signora Gatti Paola (C.F.: GTTPLA73B63G535F) residente in Comune di Rivergaro la concessione avente scadenza 31/12/2021 per l'occupazione di area demaniale, ubicata in sponda destra del Fiume Trebbia in Comune di Rivergaro (PC), Località Rive di Sant'Agata, per allestimento di gazebo, di mt 3,00x3,00 circa, da rimuoversi ogni sera dopo l'utilizzo, per la vendita di oggetti artigianali nelle giornate di sabato, domenica e nelle festività nazionali nei mesi da maggio ad agosto di ciascun anno, ed identificata catastalmente al foglio 22, fronte mappale 162, del N.C.T. del Comune di Rivergaro (PC);

VISTA: la nota del 15/07/2021 assunta al protocollo ARPAE con il n. 110982 con la quale la signora Gatti Paola ha provveduto, nei termini, a richiedere il rinnovo del suddetto atto di concessione;

VISTE:

- la nota dell'Agenzia Interregionale per il Fiume Po – Ufficio di Piacenza n. 27118 del 29/10/2020 (assunta al protocollo ARPAE al n. 156517 in pari data) con la quale A.I.Po ha richiesto al Comune di Rivergaro (PC) la redazione di uno studio di compatibilità con lo stato di rischio esistente e con lo stato ambientale e paesaggistico dei luoghi per tutte le attività presenti nella località "Fontanamore-Capoluogo-Rive Sant'Agata", per consentire, a seguito della ridefinizione delle fasce fluviali contenute nel PAI e nel PTCP con il nuovo Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (P.G.R.A.) ed

approvato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po con deliberazione n. 2/2016 del 03/03/2016, la rivalutazione dei disciplinari tecnici di tutte le concessioni vigenti nel tratto di Fiume Trebbia interessato (lungo Trebbia del capoluogo di Rivergaro);

- le note dell'Agenzia Interregionale per il Fiume Po Ufficio di Piacenza (A.I.Po) relative alle modalità di fruizione, per l'anno 2021 delle aree demaniali concesse, nelle more di perfezionamento dello studio sopra citato, assunte al protocollo ARPAE al n. 50471 del 31/03/2021, n. 67524 del 29/04/2021 e n. 140368 del 13/09/2021 – prescrizioni impartite da questo Servizio al Concessionario con note protocollo ARPAE n. 58222 del 15/04/2021, n. 68328 del 30/04/2021 e n. 141654 del 15/09/2021;

PRESO ATTO che:

- che il Comune di Rivergaro ha consegnato all'Agenzia Interregionale per il Fiume Po Ufficio di Piacenza e a questo Servizio, lo studio di compatibilità sopra descritto (documentazione assunta al protocollo ARPAE al n. 84987 del 23/05/2022), completo delle integrazioni richieste da A.I.Po. ;

VISTA:

- la nota ARPAE protocollo n. 17283 del 02/02/2022, con la quale si è richiesto, alla luce di tutto quanto sopra esposto, agli Enti competenti (Agenzia Interregionale per il fiume Po, Ente Gestione Per i Parchi e la Biodiversità- Emilia Occidentale e Comune di Rivergaro) l'espressione dei nullamosta, pareri e delle valutazioni di competenza, al fine di rilasciare il rinnovo della concessione con tutte le puntuali limitazioni e prescrizioni, relative alla specifica attività esercitata nell'area concessa, che saranno dettate con i pareri e i nullamosta richiesti;

PRESO, ATTO:

- della pubblicazione, avvenuta, ai sensi della L.R. n. 7/2004, in data 29/09/2021 sul BURERT (parte seconda) n. 286 riguardo alla quale, nei termini previsti dalla legge non sono state presentate domande concorrenti e/o osservazioni;
- dei pareri favorevoli, alcuni con prescrizioni, espressi dai seguenti Enti:
 - Agenzia Interregionale per il Fiume Po – A.I.Po - (nota pervenuta il 08/03/2022 ed assunta al protocollo ARPAE con il n. 37951);

- Comune di Rivergaro Ufficio Tecnico Comunale Servizio Urbanistica e Ambiente (nota pervenuta il 18/03/2022 ed assunta al protocollo ARPAE con il n. 46039);
- Ente di Gestione dei Parchi e la Biodiversità – Emilia Occidentale (nota pervenuta il 22/03/2022 ed assunta al protocollo ARPAE con il n. 47614);

ACCERTATO che il Richiedente:

- ha corrisposto le spese istruttorie e quanto dovuto per i canoni fino all'anno 2022;
- ha versato € 250,00 a titoli di deposito cauzionale in data 21/04/2016 in occasione del rilascio di analoga concessione con D.D. n.1823 del 13/06/2016;

RESO NOTO CHE:

- la Responsabile del procedimento è la Titolare dell'incarico di funzione "PC - Demanio Idrico" Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza dell'ARPAE Emilia-Romagna, Giovanna Calciati;
- il Titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAA Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n. 5 ed il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it;

RITENUTO, INFINE, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rinnovo della concessione di cui trattasi, con le nuove limitazioni e prescrizioni dettate dai summenzionati Enti competenti;

ATTESTATA la regolarità amministrativa;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

- a) **di assentire**, ai sensi della L.R. n. 7/2004 s.m.i., alla signora Gatti Paola, residente in Comune di Rivergaro (PC) - C.F.: GTTPLA73B63G535F – la concessione per l'occupazione di un'area

demaniale ubicata in Comune di Rivergaro (PC), Località Rive di Sant'Agata, sponda destra del Fiume Trebbia, ed identificata al N.C.T. del suddetto Comune al foglio 22 fronte mappale 162, per posizionamento di un gazebo mobile di mt. 3,00 x 3,00, da rimuoversi ogni sera dopo l'utilizzo, per attività commerciale stagionale (vendita di oggetti artigianali nei giorni di sabato, domenica e festività nazionali nel periodo dal 25/04 al 30/09 di ogni annualità della concessione), secondo la planimetria acclusa al Disciplinare quale sua parte integrante e sostanziale del presente atto – Codice Procedimento:PC16T0003;

- b) *di stabilire che* la concessione è valida per **anni 6 (SEI)** a partire dal 01/01/2022 (giorno successivo alla data di scadenza della concessione rilasciata con il summenzionato atto n. 1823 del 13/06/2016) con effettivo uso dell'area nei giorni di sabato, domenica e festività nazionali nel periodo dal 25/04 al 30/09 di ogni annualità della concessione, rispettando le prescrizioni temporali stabilite da A.I.Po al punto 1. e 2. dell'Art. 2 "ULTERIORI PRESCRIZIONI E CONSEGUENTI ONERI" del nulla osta idraulico (nota assunta al protocollo ARPAE con il n. 37951/2022), di seguito indicate:
1. nel periodo 16/06-30/09 e 25/04-14/06 di ogni annualità non dovranno essere lasciati arredi amovibili incustoditi (gazebo, panche, tavoli, ...), ma dovranno essere precauzionalmente rimossi alla fine di ciascuna giornata di utilizzo;
 2. nel periodo 15/06-15/09 gli arredi sopracitati possono rimanere in modo stabile, dovranno essere preventivamente rimossi solo in caso di allerta meteo arancione o rossa;
- c) *di approvare il Disciplinare di concessione* allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale, sottoscritto per accettazione dal concessionario in data **15/06/2022**;
- d) *di prescrivere* il rispetto delle condizioni, termini e modalità descritte nel predetto Disciplinare di concessione;

DÀ ATTO CHE

- quanto dovuto per l'annualità di canone 2022, è stato pagato;
- l'importo richiesto a titolo di deposito cauzionale è stato versato come indicato da D.D. n.1823 del 13/06/2016;
- la presente concessione è rilasciata per quanto di competenza nei limiti della disponibilità

dell'Amministrazione concedente, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati e cittadini ed Enti;

- la presente concessione non esime dall'acquisizione di altri visti, autorizzazioni o assensi comunque denominati che siano previsti da norme in campo ambientale, edilizio, urbanistico non ricompresi nel presente atto;
- il presente provvedimento:
 - con i relativi allegati dovrà essere esibito dal concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni idrauliche;
 - redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art 5 del D.P.R. 26/04/86 n. 131 risulta inferiore ad € 200,00;

RENDE NOTO CHE

- • ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, si provvederà per il presente provvedimento alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
- • il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;

RENDE, INFINE, NOTO CHE

- avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione ai sensi dell'art. 133 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica di questo atto, al Tribunale delle Acque Pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli art 140 e 143 del R.D. n. 1775 del 1933, all'autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'autorità giurisdizionale amministrativa nei termini di 60 giorni dalla data di notifica oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla medesima data.
- si provvederà a notificare il presente provvedimento al concessionario e a tutti i soggetti coinvolti nell'istruttoria per conoscenza e per quanto di competenza.

La Dirigente Responsabile del S.A.C. di Piacenza

dott.a Anna Callegari
(originale firmato digitalmente)

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA
DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione rilasciata alla signora Gatti Paola, residente in Comune di Rivergaro (PC) – C.F.: GTTPLA73B63G535F - ai sensi della Legge Regionale Emilia Romagna n° 7 del 14 aprile 2004 e ss.mm. e ii. - Codice Procedimento: PC16T0003.

Art. 1 - Oggetto della concessione

1. La concessione ha per oggetto l'occupazione di porzione di area demaniale ubicata in Comune di Rivergaro (PC), Località Rive di Sant'Agata, sponda destra del Fiume Trebbia, ed identificata al N.C.T. del suddetto Comune al foglio 22 fronte mappale 162, mediante posizionamento di un gazebo mobile di mt. 3,00 x 3,00, da rimuoversi ogni sera dopo l'utilizzo, per attività commerciale stagionale, come da elaborato planimetrico allegato (sub 1).

Art. 2 - Durata e rinnovo della concessione

1. La concessione ha la durata di anni 6 (sei) a partire dal 01/01/2022 (giorno successivo alla data di scadenza della precedente concessione) con effettivo utilizzo dell'area nei giorni di sabato, domenica e festività nazionali nel periodo dal 25/04 al 30/09 di ogni annualità della validità di concessione, rispettando le prescrizioni temporali stabilite da A.I.Po al punto 1. e 2. dell'Art. 2 "ULTERIORI PRESCRIZIONI E CONSEGUENTI ONERI" del nulla osta idraulico (nota assunta al protocollo ARPAE con il n. 37951/2022), allegato al presente Disciplinare quale sua parte integrante e sostanziale (sub 2).
2. Potrà essere rinnovata ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 7/2004, previa richiesta del Concessionario da inoltrarsi prima della scadenza.
3. Qualora il Concessionario non sia più interessato o non intenda richiedere il rinnovo, alla cessazione dell'occupazione è tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi.

Art. 3 - Revoca e/o decadenza

1. Ai sensi dell'art. 19, punto 1) della L.R. 7/2004 la concessione potrà essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Concedente e/o su proposta dell'Autorità Idraulica, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e/o per motivazioni di sicurezza idraulica qualora l'occupazione risulti incompatibile con lavori o modifiche che l'Autorità Idraulica

medesima dovesse apportare ai corsi d'acqua, agli argini, alle opere idrauliche e relative pertinenze.

2. Sono cause di decadenza della concessione ai sensi dell'art. 19, punto 2) della L.R. n° 7/2004:
 - l'utilizzo della risorsa demaniale diverso dalla destinazione d'uso concessa,
 - il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare,
 - il mancato pagamento di due annualità di canone,
 - la sub concessione a terzi senza autorizzazione espressa dall'Autorità Concedente, emanata sulla base di direttiva di Giunta regionale che ne prevede i casi di ammissibilità e, comunque, nei limiti temporali della validità della concessione.
3. L'Amministrazione Concedente, in caso di revoca e/o decadenza ha facoltà di ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi, ovvero di apportare le modifiche necessarie, nel termine che verrà fissato dall'Amministrazione medesima e/o dall'Autorità Idraulica di riferimento, senza che il Concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

Art. 4 - Canone , cauzione e spese

1. Il canone dovuto per l'anno 2022 ammonta a € **132,23**;
2. Il canone annuo di concessione sarà rivalutato in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT e disponibili sul relativo sito istituzionale dell'Istituto medesimo alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015.
3. Il canone deve essere versato entro il 31 marzo di ogni anno.
4. L'importo del deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, è stato versato come indicato nella D.D. n.1823 del 13/06/2016.
5. La garanzia sarà svincolata e restituita, su richiesta formale del Concessionario, solo a seguito degli esiti positivi della verifica sull'effettivo adempimento di tutti gli obblighi posti a carico del Concessionario medesimo.
6. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

Art. 5 - Varianti e cambi di titolarità

1. Nel caso intervenga l'esigenza di apportare una qualsiasi variazione a quanto disposto con il

presente Disciplinare, il Concessionario dovrà inoltrare specifica preventiva istanza all'Amministrazione Concedente.

2. Qualora il Concessionario intendesse recedere dalla titolarità della concessione a favore di altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato previa presentazione e valutazione di apposita istanza sottoscritta dal Concessionario e dall'aspirante al subentro che illustri nel dettaglio le motivazioni della richiesta. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione e risponderà solidalmente per i debiti del precedente titolare.

Art. 6 - Obblighi e condizioni generali

1. La concessione si intende accordata senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo della piena osservanza di Leggi e Regolamenti con particolare riguardo alle norme in materia idraulica, urbanistica e di tutela dell'ambiente.
2. Il Concessionario è custode dei beni demaniali assentiti per tutta la durata della concessione; custodia che implica il divieto a qualunque forma di utilizzo dei beni concessi da parte di soggetti diversi dal Concessionario e/o suoi aventi causa, e cioè di soggetti privi di titolo e/o privi di legittimazione.
3. Sono comunque poste a carico del Concessionario tutte le azioni ed opere (preventivamente autorizzate dalle competenti Autorità) che, in correlazione alla concessione, siano opportune o necessarie per :
 - la salvaguardia delle opere idrauliche del tratti di corso d'acqua interessato alla concessione,
 - la conservazione dei beni concessi,
 - la prevenzione da danni e/o infortuni e/o rischi a terzi e la salvaguardia dell'incolumità delle persone.
4. E' ad esclusivo e totale carico del Concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione Concedente e l'Autorità Idraulica espressamente sollevate ed indenni da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.
5. Nessun compenso od indennizzo potrà essere richiesto dal Concessionario per la perdita di eventuali beni o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a

seguito dell'esecuzione di lavori da parte dell'Autorità Idraulica.

6. E' fatto obbligo al Concessionario di lasciare in ogni momento libero accesso, alla pertinenza demaniale in concessione, al personale del Servizio Concedente e a quello dell'Organo idraulico nonché agli appartenenti agli Organi e agli Enti di controllo e di vigilanza.

Art. 7 - Prescrizioni di ordine idraulico

1. La concessione è soggetta alle prescrizioni contenute nel parere idraulico rilasciato dalla dall'Agenzia Interregionale per il Fiume Po – A.I.Po - assunto al protocollo ARPAE n. 37951 del 08/03/2022 allegato al presente Disciplinare quale sua parte integrante e sostanziale (sub 2).

Art. 8 - Prescrizioni di ordine ambientale

1. Il Concessionario è tenuto alla rigorosa osservazione delle prescrizioni contenute nel parere del Comune di Rivergaro – UFFICIO TECNICO COMUNALE SERVIZIO URBANISTICA E AMBIENTE - assunto al protocollo ARPAE al n. 46039 del 18/03/2022 allegato al presente Disciplinare quale sua parte integrante e sostanziale (sub 3).

Art. 9 - Prescrizioni impartire dall'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale

1. Il Concessionario è tenuto alla rigorosa osservazione delle seguenti prescrizioni contenute nel parere del dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale assunto al protocollo ARPAE al n. 47614 del 22/03/2022 :
 - il concessionario dovrà osservare il locale regolamento di raccolta rifiuti;
 - nell'area demaniale non possono essere svolte manifestazioni, eventi, attività con utilizzo di aeromobili a motore (droni, aeromodelli e similari) o di fuochi pirotecnici, o con rilascio di oggetti di atmosfera (esempio: palloncini, lanterne cinesi o similari);
 - l'attività dovrà osservare la normativa in materia di emissioni sonore e luminose;


Art. 10 - Sanzioni

1. Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria prevista dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 21 della L.R. n° 7/2004 e ss.mm. e ii., qualora violi gli obblighi e/o le prescrizioni previste dal presente Disciplinare.

La sottoscritta Gatti Paola (C.F. GTTPLA73B63G535F), presa visione del presente disciplinare di concessione, dichiara di accettarne le condizioni e gli obblighi.

in data 15/06/2022

**Firmato per accettazione,
dalla Concessionaria**



ALLEGATI SUB 2



**ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni
Unità Gestione Demanio Idrico - Piacenza**
PEC: aoppc@cert.arpa.emr.it

e, p.c.:
COMUNE DI RIVERGARO
PEC: comune.rivergaro@sintranet.legalmail.it

**ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA
BIODIVERSITÀ EMILIA OCCIDENTALE**
PEC: protocollo@pec.parchiemiliaoccidentale.it

Sig.ra GATTI PAOLA
PEO: gatticarlo47@libero.it

Classifica: 6.10.20.03_Pidr-230/2019A/A-2-5-7-3.2

Oggetto: L.R. N° 7/2004 S.M.I. - RICHIEDENTE: GATTI PAOLA - ISTANZA DI RINNOVO DELLA CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI AREE DEMANIALI DEL FIUME TREBBIA NEL COMUNE DI RIVERGARO (PC) – USO: POSIZIONAMENTO GAZEBO MOBILE PER VENDITA OGGETTI DI PROPRIA PRODUZIONE - RILASCIATA PRECEDENTEMENTE CON ATTO N. 1823 DEL 13/06/2013 - SINADOC 21389/21 - COD. PROC.: PC PC16T0003

EMISSIONE PARERE IDRAULICO DI COMPETENZA

VISTA la nota ARPAE prot. n.137658 del 07/09/2021 registrata al prot. AIPo con n.23129 in pari data, contenente la richiesta di espressione del parere idraulico di competenza relativo all'istanza di rinnovo della concessione, presentata dalla Ditta "GATTI PAOLA", per l'occupazione di terreno demaniale ubicato nell'area denominata Parco del Trebbia nel Comune di Rivergaro (PC) e identificata catastalmente al Fg. 22 fronte map. 162 del N.C.T. del Comune di Rivergaro, a uso posizionamento gazebo mobile di dimensioni m. 3,00 x m. 3,00, da rimuoversi ogni sera, per la vendita di oggetti artigianali, nei giorni di sabato, domenica e festività nazionali nel periodo dal 25/04 al 30/09 di ogni annualità della validità di concessione;

VISTO il parere idraulico emesso in merito dallo scrivente Ufficio in data 27/12/2021 protocollo n° 34175;

VISTA la nota ARPAE prot. n. 17283 del 02/02/2022 registrata al prot. AIPo con n.24579 in pari data in cui si chiede la conferma del parere espresso da AIPo in data 27/12/2021;

CONSIDERATO CHE l'area demaniale richiesta in concessione risulta essere la medesima riscontrabile nella documentazione tecnica (istanza di concessione, planimetria con mappa catastale) allegata alla precedente

istanza trasmessa da ARPAe SAC Piacenza con nota n° 137658 del 07.09.2021 e registrata al protocollo AIPO al n° 23129 in pari data;

ESPERITI gli opportuni accertamenti mediante sopralluogo presso l'area demaniale richiesta in concessione;

VISTO il Disciplinare tecnico-idraulico emesso da AIPO/Ufficio Operativo di Piacenza con nota n. 17074 del 06/05/2011, relativo alla concessione al Comune di Rivergaro di tutto il tratto di LungoTrebbia prospiciente l'abitato, allegato alla Determinazione della Regione Emilia-Romagna n.2990 del 12/03/2012;

PREMESSO CHE questa Agenzia, in qualità di autorità idraulica, si esprime esclusivamente in merito agli aspetti legati alla compatibilità idraulica, mentre non si esprime sulla ammissibilità di quanto richiesto rispetto alle norme d'uso introdotte da AdbPo e Provincia, di seguito richiamate:

VISTE le Norme del PTCP della Provincia di Piacenza e del PGRA (Piano di Gestione del Rischio Alluvioni) approvato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po con deliberazione n.2/2016 del 03/03/2016;

CONSIDERATO che le Mappe della Pericolosità del PGRA (Piano di Gestione del Rischio Alluvioni), approvato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po con deliberazione n.2/2016 del 03/03/2016 hanno ridefinito le fasce fluviali contenute nel PAI e nel PTCP relativamente a tutta l'area del LungoTrebbia prospiciente l'abitato di Rivergaro, in particolare collocando in fascia P2 – Alluvioni poco frequenti – media probabilità (TR 50-200 anni) parte delle aree ricomprese tra il corso d'acqua e la Strada Statale n. 45, che PAI e PTCP collocavano invece in fascia C;

VISTO l'art. 13 c.5 del PTCP, a norma del quale *“L'eventuale inadeguatezza locale della funzione di contenimento della piena assegnata alla fascia B, rilevata a seguito di accertati fenomeni di alluvionamento ovvero sulla base della valutazione delle condizioni di rischio idraulico locale di cui ai commi 10 e 11 del precedente Art. 10, nonché a fronte di specifiche situazioni di rischio individuate dagli Enti a vario titolo competenti [omissis], implica che, fino all'avvenuto adeguamento strutturale da parte delle Autorità idrauliche preposte, opportunamente validato, le aree classificate come fascia C poste a tergo del limite di fascia B sono da disciplinare cautelativamente secondo la normativa prevista per la fascia B oppure, ad esito dello studio del rischio di cui ai medesimi commi citati, secondo una disciplina commisurata allo stato di rischio rilevato ed inserita nello strumento di pianificazione comunale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 31, comma 5, e dall'art. 28, comma 1, secondo alinea delle Norme del PAI, secondo le direttive tecniche di settore”;*

PRESO ATTO che in base al criterio stabilito dall'art. 1, comma 7 delle NTA del PAI, a norma del quale *“sono fatte salve in ogni caso le disposizioni più restrittive di quelle previste nelle presenti Norme, contenute nella legislazione in vigore, comprese quelle [omissis] (contenute) negli strumenti di pianificazione territoriale di livello regionale, provinciale e comunale ovvero in altri piani di tutela del territorio [omissis]”,* l'area in questione deve essere sottoposta alle prescrizioni maggiormente restrittive;

CONSIDERATO che per quanto sopra riportato le norme di riferimento per l'area in argomento sono quelle relative alla fascia B;

CONSIDERATO quanto riportato nell'art.12 c.5i delle Norme del PTCP vigente: *“Fatto salvo quanto specificamente previsto per le singole zone fluviali, nella fascia B sono invece ammessi: la realizzazione di complessi ricettivi all'aperto, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di rischio esistente e con lo stato ambientale e paesaggistico dei luoghi”;*

RICHIAMATA la nota del Comune di Rivergaro prot. n.15467 del 31/12/2020 mediante la quale il Comune stesso comunicava che *“l'amministrazione Comunale di Rivergaro ha intenzione di avviare un percorso con il Parco Regionale Fluviale del Trebbia per l'elaborazione di un piano di riqualificazione dell'intero tratto del*

fiume Trebbia soggetto a tutela, con particolare attenzione all'area più prossima al capoluogo, ed in esito a tale percorso arrivare a regolamentare usi, forme e modalità di fruizione dell'area";

CONSIDERATA la nota AIPO prot. n.27118 del 29/10/2020 con la quale veniva richiesto al Comune di Rivergaro la redazione di uno studio di compatibilità con lo stato di rischio esistente e con lo stato ambientale e paesaggistico dei luoghi, per tutte le attività attualmente presenti sui terreni di origine alluvionale costituenti il "Parco Trebbia" ed estesi nel territorio del Comune di Rivergaro tra le località "Fontanamore-Capoluogo-Rive Sant'Agata", così come previsto dall'art.12 c.5i delle Norme del PTCP /Piacenza sopracitato, necessario a questa Agenzia per l'espressione del Parere Idraulico di competenza;

ANALIZZATO quanto inserito nello studio di compatibilità sopracitato, trasmesso dal Comune di Rivergaro in data 12/08/2021 e registrato al protocollo AIPO con n. 21515 in pari data;

VALUTATO che lo studio di compatibilità a firma del Dott. Geol. Gabriele Corbelli, trasmesso dal Comune di Rivergaro, non possiede il grado di approfondimento necessario ai fini dell'emissione dei pareri idraulici di competenza;

VISTA la conseguente richiesta di integrazioni trasmessa con nota AIPO n° 23640 del 13/09/2021;

VISTA la nota del Comune di Rivergaro redatta in data 24/12/2021 prot.17487, registrata al protocollo AIPO in data 26/12/2021 con n° 34118 avente come oggetto: problematiche demaniali in sponda destra fiume Trebbia nell'abitato di Rivergaro, nella quale in particolare il comma b) afferma che "...l'Amministrazione Comunale procederà ad avvisare formalmente i concessionari affinché gli stessi provvedano alla verifica degli ancoraggi delle strutture fisse presenti in relazione ai dati contenuti nello studio geologico e nello stesso tempo l'obbligo di rimozione durante il periodo di non attività di ogni elemento e/o arredo mobile presente sull'area in uso da parte del concessionario con allontanamento in altra area non demaniale...";

CONSIDERATI i recenti confronti e gli approfondimenti con l'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po e la Provincia di Piacenza;

VISTO il R.D. 09/12/1937 n. 2669, "Regolamento sulla tutela di opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria e delle opere di bonifica";

VISTO l'art. 93 e seguenti del R.D. 523/1904 sulle Opere Idrauliche e sulla Polizia delle Acque Pubbliche;

CONSIDERATO che non è prevista l'installazione di strutture fisse bensì mobili che verranno rimosse alla fine di ciascuna giornata di utilizzo e pertanto non aggravanti in caso di evento di piena del fiume Trebbia;

CONSIDERATA la compatibilità idraulica di quanto richiesto con il buon regime idraulico;

EVIDENZIATO che il presente provvedimento è rilasciato nei limiti dell'attività di polizia idraulica che questa Agenzia svolge ai sensi del R.D. n. 523/1904,

**SI ESPRIME PARERE POSITIVO
PER I SOLI ASPETTI IDRAULICI**

al rinnovo della concessione per la richiedente ditta GATTI PAOLA, ai sensi della L.R. n° 7/2004 s.m.i., per l'occupazione di terreno demaniale ubicato nell'area denominata Parco del Trebbia nel Comune di Rivergaro e identificata catastalmente al Fg. 22 fronte map. 162 del N.C.T. del Comune di Rivergaro, a uso posizionamento gazebo mobile di dimensioni m.3,00 x m.3,00, per la vendita di oggetti artigianali, nei giorni di sabato, domenica e festività nazionali nel periodo dal 25/04 al 30/09 di ogni annualità della validità di concessione;

il presente atto è emesso subordinatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni:

Art. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

1. le attività di cui al presente parere idraulico saranno sotto l'esclusiva responsabilità e a totale cura e spesa del richiedente;
2. il parere positivo è accordato per le aree suindicate e come specificatamente indicato negli elaborati tecnici allegati alla richiesta e nello stato di fatto e nella consistenza in cui si trovano le aree interessate;
3. ogni modifica a quanto dettato dal presente parere e relative prescrizioni, dovrà essere nuovamente accordato da quest'Ufficio; l'esecuzione di opere e/o attività difformi a quanto prescritto o l'inosservanza delle condizioni dettate comporterà l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste dalle vigenti disposizioni legislative e potrà dar luogo alla dichiarazione di decadenza mediante semplice atto amministrativo da notificare al richiedente mediante raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata.

Art. 2 - ULTERIORI PRESCRIZIONI E CONSEGUENTI ONERI

1. nel periodo 16-30/09 e 25/04-14/06 di ogni annualità non dovranno essere lasciati arredi amovibili incustoditi (gazebo, panche, tavoli, ...), ma dovranno essere precauzionalmente rimossi alla fine di ciascuna giornata di utilizzo;
2. nel periodo 15/06-15/09 gli arredi sopracitati possono rimanere in modo stabile, dovranno essere preventivamente rimossi solo in caso di allerta meteo arancione o rossa;
3. considerato che i terreni oggetto del presente atto ricadono all'interno delle fasce esondabili del PGRA - fascia P2 – Alluvioni poco frequenti – media probabilità (TR 50-200 anni), in caso di emissione di Allerta Meteo-Idrogeologica-Idraulica da parte della Regione Emilia-Romagna con criticità idraulica arancione o rossa per le Zone di allerta G e H, le aree in oggetto dovranno essere lasciate libere da ogni attrezzatura o suppellettili che potrebbero essere trasportate dal deflusso della piena fluviale, ed il Comune dovrà interdire l'accesso alle suddette aree;
4. a tale scopo il Comune di Rivergaro, unitamente ai titolari di concessione, è quindi obbligato a tenersi informato sulle previsioni di piena, sia mediante i bollettini rilasciati dagli organi preposti (Regione Emilia-Romagna), sia attraverso i mezzi d'informazione; in particolare il Comune conserva la responsabilità in merito alla pubblica incolumità e messa in sicurezza delle aree in argomento mediante l'eventuale interdizione di accesso alle stesse;
5. in caso di distruzione e/o danneggiamento di proprietà, delle attrezzature e/o dei materiali, in seguito ad eventi di piena del corso d'acqua, il richiedente non avrà nulla a pretendere per ricostruzione o ripristino da questa Agenzia, né potrà richiedere contributi, anche parziali, per poter provvedere direttamente alla ricostruzione o ripristino che dovrà comunque, se riconosciuto opportuno ai fini idraulici, avvenire a proprie cure e spese; saranno inoltre ritenuti unici responsabili per ogni danno o lesione eventualmente arrecati a persone o cose a seguito della mancata osservazione delle prescrizioni sopracitate, lasciando l'AIPO ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da qualsiasi responsabilità giudiziale o richiesta di risarcimento danni, non esclusi quelli da eventi di piena, che potessero pervenire da chi si ritenesse eventualmente danneggiato;
6. quest'Agenzia non si assume l'obbligo della custodia e/o della sicurezza in tutta la zona demaniale interessata dalla richiesta;
7. la Ditta richiedente si impegna a:
 - utilizzare le aree oggetto del presente atto secondo le normali direttive ambientali in uso nella zona;
 - non eseguire opere che possano portare ad una qualunque alterazione dello stato dei luoghi, della

loro fisionomia e dello stato altimetrico e planimetrico, in modo che essi vengano ad assumere, in tutto o in parte, forme o condizioni diverse da quelle originarie;

- non creare cumuli e/o accatastamenti di materiale che possano influire sul deflusso delle acque in occasioni di piene e/o di morbide del corso d'acqua;
- non eseguire buche, bassure e scavi in genere che modifichino la morfologia del terreno o allontanare materiale delle pertinenze demaniali che dovranno essere salvaguardate così come le difese idrauliche, con particolare riferimento all'attività legata al presente parere;

8. dovranno essere adottate, a totale carico e spesa del richiedente, tutte le misure indispensabili e necessarie alla tutela della pubblica incolumità e la messa in atto tutte le procedure atte all'interdizione in caso di eventi di piena per quanto attiene ai pericoli connessi alla concessione in oggetto, anche in considerazione del fatto che i terreni oggetto della richiesta ricadono all'interno delle fasce esondabili del PGRA - fascia P2 – Alluvioni poco frequenti – media probabilità (TR 50-200 anni), e quindi con la possibilità di variazioni repentine dei livelli idrometrici;
9. il richiedente dovrà provvedere, a proprie cure e spese ed in conformità alle prescrizioni di questo Ufficio, al completo ripristino di eventuali danneggiamenti e alla riparazione di ogni danno che eventualmente si dovesse verificare nelle pertinenze idrauliche durante l'esercizio del presente atto, così come dovrà provvedere a propria cura e spese alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree;
10. dovrà essere garantito il transito lungo le pertinenze idrauliche, demaniali lungo il tratto oggetto della concessione al personale dell'Agenzia che espleta il servizio di cui al R.D. 523/1904 e al R.D. 2669/1937 e ai liberi professionisti incaricati dall'Agenzia nonché ai dipendenti delle imprese che operano a qualunque titolo per conto dell'AIPO nonché, in occasione di interventi sulle opere idrauliche, l'accesso senza limiti temporali alle aree dei mezzi di servizio e delle macchine operatrici;
11. quest'Agenzia si ritiene sollevata nel caso in cui, a seguito del presente parere, si rinverranno rifiuti o materiali inquinanti e/o esplosivi di qualsiasi natura ed origine, in tal caso l'allontanamento e la bonifica dei luoghi sarà eseguita come sancito dall'art. 192 del D. Lgs. n. 152/2016;
12. la documentazione amministrativa relativa alla Concessione dovrà essere esibita dal Concessionario o da personale incaricato, a semplice richiesta del personale AIPO addetto alla vigilanza;

Art. 3 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Il richiedente si rende pienamente ed integralmente responsabile del parere in oggetto, che si intende accordato nei soli riguardi della polizza idraulica, nei limiti che competono al Demanio e salvo i diritti di terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale del richiedente, pertanto quest'Agenzia si ritiene estranea agli effetti del risarcimento di tutti i danni che venissero arrecati alla proprietà pubblica e privata, nonché dei danni a persone o cose in conseguenza del presente parere, restando inoltre sollevati ed indenni da qualsiasi responsabilità anche giudiziale, molestia o richiesta di risarcimento danni le possa pervenire in merito e da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall'uso del presente atto, non esclusi gli eventi di piena;
2. per qualsiasi sopravvenuta necessità questo parere riveste carattere di precarietà e pertanto potrà essere revocato immediatamente qualora divenisse incompatibile con lavori o modifiche da apportare al corso d'acqua e relative pertinenze idrauliche, senza che il richiedente possa chiedere alcun tipo di risarcimento;
3. la scrivente Agenzia si riserva la facoltà di sottoporre il presente atto a revisione, ovvero a revocarlo, in

qualunque momento ciò sia ritenuto necessario per motivi connessi alla sicurezza idraulica o in caso di inadempienza da parte del Concessionario agli obblighi impostigli dal presente parere; in tale occasione, come pure in caso di rinuncia alla concessione o di mancato rinnovo della stessa, il Concessionario dovrà provvedere, a propria cura e spese, al ripristino dei luoghi ed all'allontanamento delle strutture a servizio dell'attività e del materiale di risulta, in conformità alle prescrizioni che verranno impartite dall'AIPO;

4. in caso di inadempienza delle suddette condizioni quest'Agenzia si riserva di fare eseguire d'ufficio tutte quelle opere o lavori che fossero riconosciuti necessari per la tutela del pubblico interesse, con la riscossione delle somme nei modi e nelle forme e con i privilegi delle pubbliche imposte, come previsto dall'art. 19 del R.D. 2669/1937, a carico del richiedente. il Concessionario potrà cedere la concessione a terzi solo nei casi previsti per legge e previa il consenso scritto di quest'Ufficio; l'eventuale nuovo Concessionario dovrà comunque accettare le condizioni elencate nel presente atto;
5. sulle controversie che dovessero insorgere in seguito alla sottoscrizione del presente parere ovvero sull'applicazione delle norme in esso contenute è ammesso il ricorso nelle forme e nelle sedi giurisdizionali previste dalle leggi in materia di acque pubbliche e di tutela delle opere idrauliche.

Il presente parere, che annulla e sostituisce il precedente emesso con nota AIPO prot. n. 34175 del 27/12/2021, non esime il richiedente dall'ottenere tutte le eventuali ulteriori autorizzazioni o concessioni necessarie a norma delle vigenti disposizioni di legge, con particolare riferimento a quelle in materia urbanistica e di tutela ambientale e paesaggistica, rimanendo questo Ufficio del tutto estraneo a tali materie e sollevato al riguardo. Nello specifico si evidenzia che la scrivente Agenzia non ha competenze nel merito dell'espressione dei pareri riguardanti sia la compatibilità urbanistica che l'ammissibilità rispetto alle norme del PTCP in relazione alle strutture e attività descritte nella richiesta.

IL DIRIGENTE

Dott. Ing. Mirella Vergnani

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate)

VISTO: La Posizione Organizzativa Tecnica

Ing. Stefano Baldini





COMUNE DI RIVERGARO

Provincia di Piacenza
UFFICIO TECNICO COMUNALE
SERVIZIO URBANISTICA E AMBIENTE
Responsabile arch. Stefano Tamengo



Prot. n. 3672

Rivergaro, li 18/03/2022

ALLEGATI SUB 3

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni
Unità Gestione Demanio Idrico - Piacenza
PEC: aoppc@cert.arpa.emr.it

E p.c. **AIPO - Agenzia Interregionale PO**
PEC: protocollo@cert.agenziapo.it

ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITÀ EMILIA OCCIDENTALE
PEC: protocollo@pec.parchiemiliaoccidentale.it

Sig.ra GATTI PAOLA
PEO: gatticarlo47@libero.it

Oggetto: L.R. N° 7/2004 S.M.I. - RICHIEDENTE: GATTI PAOLA - ISTANZA DI RINNOVO DELLA CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI AREE DEMANIALI DEL FIUME TREBBIA NEL COMUNE DI RIVERGARO (PC) – USO: POSIZIONAMENTO GAZEBO MOBILE PER VENDITA OGGETTI DI PROPRIA PRODUZIONE - RILASCIATA PRECEDENTEMENTE CON ATTO N. 1823 DEL 13/06/2013 - SINADOC 21389/21 - COD. PROC.: PC PC16T0003

EMISSIONE PARERE DI COMPETENZA

VISTA la nota ARPAE/SAC Piacenza n. 17283 del 02/02/2022, registrata al prot. 1458 in data 03.02.2022, riguardante l'istanza di rinnovo concessione, presentata dalla Ditta "GATTI PAOLA", per l'occupazione di terreno demaniale ubicato nell'area denominata Parco del Trebbia nel Comune di Rivergaro (PC) e identificata catastalmente al Fg. 22 fronte map. 162 del N.C.T. del Comune di Rivergaro, a uso posizionamento gazebo mobile di dimensioni m. 3,00 x m. 3,00, da rimuoversi ogni sera, per la vendita di oggetti artigianali, nei giorni di sabato, domenica e festività nazionali nel periodo dal 25/04 al 30/09 di ogni annualità della validità di concessione;

RICHIAMATO l'atto di concessione n.1823 del 13/06/2013 rilasciato da ARPAE SAC Piacenza agli atti di questo Servizio;

RICHIAMATO il parere favorevole precedentemente espresso da parte del Responsabile del Servizio Urbanistica e Ambiente in data 23/05/2016 prot.n. 5304;

PRESO ATTO che:

- l'area oggetto di concessione risulta ricadere nell'ambito del "Sistema delle Dotazioni", classificato "COL-S.c – Verde pubblico attrezzato e impianti sportivi - (par) – Parco del fiume Trebbia dal vigente RUE – Regolamento Urbanistico Edilizio – Parte III, approvato con delibera della Consiglio comunale n. 111/2021 cui fa riferimento il Capitolo 1.1 delle relative Norme tecniche di attuazione;
- la tipologia di attività oggetto di parere, riguardante il posizionamento gazebo mobile di dimensioni m. 3,00 x m. 3,00, da rimuoversi ogni sera, per la vendita di oggetti artigianali, nei giorni di sabato, domenica e festività nazionali nel periodo dal 25/04 al 30/09 di ogni annualità della validità di concessione, risulta

compatibile con gli usi al comma 8 dell'art. 1.1.2 – Aree per attrezzature e spazi collettivi – COL della parte II del RUE;

EFFETTUATO apposito sopralluogo presso l'area oggetto di richiesta;

PRESO ATTO della Determinazione della Regione Emilia-Romagna n.2990 del 12/03/2012 attinente alla concessione al Comune di Rivergaro di tutto il tratto di LungoTebbia prospiciente l'abitato;

PRECISATO che questo Servizio si esprime esclusivamente per quanto attiene gli aspetti di propria competenza in materia ambientale e di conformità urbanistica rispetto alla strumentazione comunale vigente;

PRESO ATTO:

- dell'esito del video incontro svoltosi in data 07/12/2021 ed il relativo verbale inviato agli Enti preposti alla valutazione ed espressione del parere di competenza;
- lo studio di compatibilità idraulica comprendente lo stato di rischio e lo stato ambientale e paesaggistico dei luoghi già redatto dal Dott. Gabriele Corbelli su richiesta di AIPO è in corso di approfondimento a seguito di richiesta di integrazioni da parte della stessa Agenzia;
- che, rispetto alla precedente richiesta di concessione, non si rilevano modifiche riguardo la tipologia di utilizzo e di installazioni previste;

RICHIAMATO il decreto sindacale di nomina in qualità di Responsabile del Servizio Urbanistica e Ambiente del Comune di Rivergaro n. 17744 del 31/12/2021;

per quanto sopra,

ESPRIME

PARERE POSITIVO al rinnovo della concessione per la richiedente ditta GATTI PAOLA, ai sensi della L.R. n° 7/2004 s.m.i., per l'occupazione di terreno demaniale ubicato in area demaniale posta in sponda destra del fiume Trebbia in località Rive di Sant'Agata in un tratto identificato catastalmente da: Fg. 22 fronte map. 162 del N.C.T. del Comune di Rivergaro (PC), per il posizionamento gazebo mobile di dimensioni m. 3,00 x m. 3,00, da rimuoversi ogni sera, per la vendita di oggetti artigianali, nei giorni di sabato, domenica e festività nazionali nel periodo dal 25/04 al 30/09 di ogni annualità della validità di concessione; i”;

Il rilascio del presente parere è subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni:

Art. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

1. le attività di cui al presente parere saranno sotto l'esclusiva responsabilità e a totale cura e spesa del richiedente;
2. il parere positivo è accordato per le aree suindicate e come specificatamente indicato negli elaborati tecnici allegati alla richiesta e nello stato di fatto e nella consistenza in cui si trovano le aree interessate;
3. ogni modifica a quanto dettato dal presente parere e relative prescrizioni, dovrà essere nuovamente esaminato e oggetto di parere da parte di questo Servizio.
4. l'esecuzione di opere e/o attività difformi a quanto prescritto o l'inosservanza delle condizioni dettate comporterà l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste dalle vigenti disposizioni legislative e potrà dar luogo alla dichiarazione di decadenza mediante semplice atto amministrativo da notificare al richiedente mediante raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata.

Art. 2 - ULTERIORI PRESCRIZIONI E CONSEGUENTI ONERI

1. l'utilizzo dell'area demaniale in argomento è consentito nel rispetto delle prescrizioni e limitazioni che qui si intendono integrative del presente parere, emesse da parte degli Enti preposti con particolare riferimento in ordine alla tutela della sicurezza e dell'incolumità pubblica derivante dall'utilizzo di detta area demaniale ricadente nelle fasce esondabili del PTCP e quindi alla preventiva consultazione da parte del soggetto interessato (Concessionario) dei bollettini e avvisi emessi dagli organi competenti (Regione Emilia-Romagna e Comune di Rivergaro), sia attraverso i mezzi d'informazione nonché all'obbligo di rispetto dei divieti e delle interdizioni eventualmente attivate in relazione ai possibili eventi;
2. l'Amministrazione comunale a tale fine potrà richiedere al Concessionario di uniformarsi ai sistemi di allerta e messaggistica di avviso eventualmente adottati dall'Ente nell'ambito della gestione del Piano di protezione civile fornendo all'Ente i propri recapiti telefonici e/ mail;
3. in caso di distruzione e/o danneggiamento di proprietà, delle attrezzature e/o dei materiali anche in seguito ad eventi di piena del corso d'acqua, il richiedente non avrà nulla a pretendere per ricostruzione o ripristino da questa Amministrazione, né potrà richiedere contributi, anche parziali, per poter provvedere direttamente alla ricostruzione o ripristino che dovrà comunque, se riconosciuto opportuno, avvenire a proprie cure e spese; saranno inoltre ritenuti unici responsabili per ogni danno o lesione eventualmente arrecati a persone o cose a seguito della mancata osservazione delle prescrizioni sopracitate, lasciando il Comune di Rivergaro ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da qualsiasi responsabilità giudiziale o richiesta di risarcimento danni, non esclusi quelli da eventi di piena, che potessero pervenire da chi si ritenesse eventualmente danneggiato;
4. la Ditta richiedente si impegna a:
 - utilizzare le aree oggetto del presente atto secondo le normali direttive ambientali in uso nella zona;
 - non eseguire opere o interventi che possano portare ad una qualunque alterazione dello stato dei luoghi e dell'ambiente;

Art. 3 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Il richiedente si rende pienamente ed integralmente responsabile del parere in oggetto, che si intende accordato esclusivamente sotto il profilo ambientale e di conformità rispetto alla strumentazione urbanistica comunale e alla pianificazione sovracomunale là dove non ricompresa nella prima e pertanto questo Servizio si ritiene estraneo agli effetti del risarcimento di tutti i danni che venissero arrecati alla proprietà pubblica e privata, nonché dei danni a persone o cose in conseguenza del presente parere, restando inoltre sollevati ed indenni da qualsiasi responsabilità anche giudiziale, molestia o richiesta di risarcimento danni le possa pervenire in merito e da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall'uso del presente atto, non esclusi gli eventi di piena;
2. il presente parere potrà essere oggetto di revisione, ovvero a revoca, in qualunque momento ciò sia ritenuto necessario qualora sopravvenissero modifiche alle condizioni che ne hanno ora reso possibile il rilascio anche connesse alla eventuale revisione degli strumenti urbanistici e/o nuova o diversa regolamentazione dell'uso delle aree o in caso di inadempienza da parte del Concessionario agli obblighi impostigli; in tale occasione, come pure in caso di rinuncia alla concessione o di mancato rinnovo della stessa, il Concessionario dovrà provvedere, a propria cura e spese, al ripristino dei luoghi ed all'allontanamento delle strutture a servizio dell'attività e del materiale di risulta, in conformità alle prescrizioni che verranno eventualmente impartite;

3. in caso di inadempienza delle suddette condizioni e per quanto di competenza, il Comune di Rivergaro si riserva di fare eseguire d'ufficio tutte quelle opere o lavori che fossero riconosciuti necessari per la tutela del pubblico interesse, con la riscossione delle somme nei modi e nelle forme e con i privilegi delle pubbliche imposte, come previsto dall'art. 19 del R.D. 2669/1937, a carico del richiedente;
4. sulle controversie che dovessero insorgere in seguito alla sottoscrizione del presente parere ovvero sull'applicazione delle norme in esso contenute è ammesso il ricorso nelle forme e nelle opportune sedi giurisdizionali.

IL RESPONSABILE
del Servizio
arch. Stefano Tamengo

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.